

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7
della legge 4 agosto 2022, n. 127)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 settembre 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D39/23

Roma, 08-09-2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 settembre 2023, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contesto e finalità del regolamento (UE) 2021/23.

Una Controparte Centrale (CCP) è un'entità legale indipendente che si interpone tra le parti contraenti di un contratto derivato. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di *clearing*. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte.

Tramite l'operato delle CCP muta la struttura del mercato che passa da una regolazione bilaterale non regolamentata (c.d. *over the counter*) ed eterogenea a una standardizzata in cui si accentrano gli scambi nelle CCP. Questa modifica riduce il rischio sistemico in quanto si riduce l'effetto domino che si viene a creare in una rete bilaterale quando un'entità cade in *default* e si generano rischi di contagio.

La CCP si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante, la controparte centrale utilizza specifiche procedure per coprire le perdite basate - oltre che sui margini degli aderenti - anche su appositi fondi mutualistici (*default fund*) nonché sull'utilizzo del proprio patrimonio.

Il principio della privatizzazione, adottato per la gestione accentrata e il regolamento dei titoli, ha trovato applicazione anche per il settore dei sistemi di garanzia: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF" o Testo unico della finanza) ha, infatti, riconosciuto il carattere privatistico dell'attività di gestione dei sistemi a controparte centrale e ne ha subordinato lo svolgimento all'approvazione delle regole di funzionamento da parte delle due autorità di settore (Consob e Banca d'Italia) e alla sottoposizione alla loro vigilanza.

Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti tali da rendere, almeno in teoria, poco probabile un *default* in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi.

L'operatività delle CCP è disciplinata, nell'Unione europea, dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Il regolamento citato, tra le altre, richiede agli Stati membri di designare delle Autorità competenti, che a livello nazionale, sono individuate dall'articolo 4-*quater* del TUF nella Banca d'Italia, nella Consob, nell'IVASS e nella COVIP, quali Autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento stesso a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. Invece, a fini di vigilanza sull'operato delle CCP, l'articolo 79-*sexies*, comma 3, stabilisce che la stessa è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori.

Il regolamento prevede, inoltre, un meccanismo di vigilanza collegiale da parte delle autorità, nazionali ed estere, a diverso titolo interessate all'attività di una CCP che abbia un profilo di operatività transfrontaliera: il Collegio di Supervisione.



Il regolamento (UE) 2021/23 stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCP), così che queste predispongano, per tempo, misure appropriate per gestire le difficoltà finanziarie, mantenere operative – anche in caso di crisi - le funzioni essenziali, liquidandone nel contempo, le altre attività con le procedure ordinarie di insolvenza previste a livello nazionale.

L'obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Il regolamento, quindi, sulla base delle analisi ed evidenze contenute nella valutazione di impatto che ha accompagnato la proposta originaria della Commissione, muove dal presupposto che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili – a livello nazionale - alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.

In estrema sintesi, quindi, sottoporre una CCP a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da Autorità indipendenti - le autorità di risoluzione - che, attraverso l'utilizzo delle tecniche e dei poteri offerti dal regolamento mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla CCP o, comunque, a garantire che la cessazione dell'attività avvenga in maniera ordinata, a causa delle implicazioni possibili sulla stabilità del sistema finanziario.

Il regolamento impone, quindi, a ogni Stato membro dell'Unione europea di nominare una o più Autorità di risoluzione, le quali possono essere: banche centrali nazionali, Ministeri o Autorità pubbliche con poteri amministrativi.

A fronte della flessibilità prevista in ordine alla designazione dell'Autorità di risoluzione, è, invece, richiesto di nominare un singolo Ministero con la responsabilità globale nell'esercizio delle funzioni affidate dal regolamento, tenendo conto che nello Stato membro in cui l'autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l'autorità di risoluzione informa, senza indebito ritardo, il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l'approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio dello Stato oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato.

Le Autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un Collegio di risoluzione (distinto dal Collegio di vigilanza *ex* regolamento (UE) n. 648/2012), che comprende le Autorità competenti (come tali designate ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012) e fornisce un quadro per: la condivisione delle informazioni; l'elaborazione di piani di risoluzione; la valutazione della risolvibilità della CCP e di eventuali impedimenti; il coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione

La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, che: stabilisca azioni, con o senza eventi di inadempimento, per ripristinare la solidità finanziaria; comprenda misure per affrontare tutti i rischi possibili, assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie; contenga indicatori basati sul profilo di rischio della CCP; non presupponga l'accesso a un sostegno finanziario pubblico o alla liquidità di una Banca centrale; tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate; assicuri che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.



Il regolamento prevede le c.d. misure di intervento precoce che permettono a un'Autorità competente di ordinare a una CCP – in situazione di difficoltà finanziaria – di adottare misure correttive, rimuovere alcuni o tutti i membri dell'alta dirigenza o del consiglio di amministrazione.

Le Autorità di risoluzione possono stabilire la cessazione di contratti, la riduzione degli obblighi di pagamento di una CCP nei confronti di partecipanti diretti non inadempienti o, richiedere a questi ultimi di versare un contributo in contante alla CCP;

Sono previsti poteri volti a consentire la vendita dell'attività d'impresa (vendita di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione).

Inoltre, l'Autorità di risoluzione può disporre il trasferimento temporaneo a un'altra CCP «CCP-ponte» di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP posta in risoluzione.

Principio generale che informa la risoluzione è che nessun partecipante alla CCP e nessun suo azionista o creditore subisca perdite maggiori di quelle che subirebbe con l'assoggettamento della CCP alle ordinarie procedure di liquidazione.

Termini per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo.

Il presente decreto legislativo reca le norme di attuazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, in materia di risoluzione delle Controparti Centrali, che necessitano dell'intervento del legislatore nazionale al fine di dispiegare i propri effetti.

Il regolamento in esame si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo.

L'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale e l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. Entro il 10 settembre 2023, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo del regolamento in esame.

Tramite il presente intervento, pertanto, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle Controparti Centrali che incorrano in una situazione di crisi.

Per quanto possibile, si è deciso di redigere uno schema di decreto legislativo autonomo e autosufficiente, riducendo il più possibile il rimando ad altre fonti. In linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle Controparti Centrali.

Consultazioni svolte

Lo schema di decreto legislativo, contenente le norme volte al recepimento del regolamento in questione, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i



competenti uffici della Banca d'Italia e della Consob e sulla base di consultazioni informali con gli operatori del settore.

Si illustra, di seguito, il contenuto del presente schema di decreto legislativo.

L'**articolo 1 (Definizioni)** contiene l'elenco delle definizioni applicabili al presente decreto legislativo.

Si è ritenuto opportuno redigere una serie di definizioni in parte autonome, piuttosto che ricorrere alla tecnica legislativa del richiamo integrale ad altra normativa nazionale o europea, in quanto si vuole rendere il provvedimento autosufficiente e di più facile interpretazione.

Il **comma 1** contiene l'elenco delle definizioni applicabili al decreto legislativo

Il **comma 2** prevede un rinvio alle norme del Testo unico della finanza, in quanto compatibili, al fine di avere una norma di chiusura dell'intero sistema.

L'**articolo 2 (Ambito di applicazione)** dispone, **al comma 1**, che il presente decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia.

Il **comma 2** dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'**articolo 3 (Autorità di risoluzione)** disciplina le competenze di Banca d'Italia, designandola quale autorità unica di risoluzione. L'autorità di risoluzione è l'autorità incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una Controparte Centrale.

Il **comma 1** designa Banca d'Italia quale autorità unica di risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23.

Il **comma 2** dispone che Banca d'Italia possa emanare normativa di rango secondario e sia tenuta ad applicare le norme tecniche emanate dalla Commissione e dall'ESMA.

Il **comma 3** dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 3 attua i criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a), e), p), g)* e *n)*, della legge di delegazione europea 2021. Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *m)*, non si è ritenuto necessario introdurre una specifica attuazione di tale criterio, in quanto l'articolo 84 del regolamento UE 2021/23, che è norma dotata di efficacia diretta, dispone che «*le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'AESFEM in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate*». Dal combinato disposto dell'articolo 3 del presente decreto – che individua la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione – e dall'articolo 4-quater del TUF – che individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti – deriva l'obbligo, in capo alle predette Autorità, di informare, ai sensi dell'articolo 84 del predetto regolamento, l'AESFEM delle sanzioni irrogate.



L'**articolo 4 (Ministero dell'economia e delle finanze)** disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente. Il regolamento (UE) 2021/23 prevede che sia sempre indicato un Ministero competente che, tra le altre funzioni, concorra all'apertura di una procedura di risoluzione insieme all'autorità di risoluzione.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge di delegazione europea 2021.

Si precisa che, in base all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia informa senza indebito ritardo il Ministero dell'economia e delle finanze delle decisioni adottate a norma del presente decreto legislativo e del regolamento (UE) 2021/23 e ne ottiene l'approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio.

Il **comma 1** designa il Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23.

Si è deciso di dare attuazione unicamente al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), della legge di delegazione europea 2021, in quanto l'avvio della risoluzione è l'unico caso in cui è necessario l'intervento ministeriale. Invece, per quanto concerne il contenuto dei criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numeri 1) e 2), si è ritenuto di non dover procedere a una declinazione dei predetti criteri nello schema di decreto legislativo in esame, poiché riproducono il contenuto della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23 dotata, di per sé, di efficacia diretta e pertanto, non necessita di recepimento.

In ogni caso, si evidenzia come lo stesso articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23, faccia salvo il caso di diversa disposizione del diritto nazionale.

Il **comma 2** dispone che Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le misure per garantire lo scambio di informazioni, in modo da assicurare l'efficienza della procedura di risoluzione.

L'**articolo 5 (Responsabilità)** disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge di delegazione europea 2021. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave.

Il **comma 1** estende il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi.

Il riferimento generale all'“*esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto legislativo, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti*” è idoneo ad includere anche il criterio di delega di cui all'art. 7 comma 2 lettera *f*), n. 2, relativo alle misure di intervento precoce e relativi organi.



Il **comma 2** limita la responsabilità civile degli esperti ai soli casi di dolo o colpa grave, in attuazione del criterio di delega previsto all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), numero 1), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 3** dispone che la responsabilità degli organi amministrativi delle Controparti Centrali derivante dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 comma 1, lettera *c*) sia limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), della legge di delegazione europea 2021.

L'**articolo 6 (Segreto)** disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione. Si è ritenuto opportuno redigere una norma autonoma, senza effettuare rimandi a quanto contenuto nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, pur riprendendone il contenuto.

Il **comma 1** dispone che tutte le informazioni entrate in possesso di Banca d'Italia a seguito di una procedura di risoluzione sono coperte dal segreto anche nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, ma non nei confronti dell'Autorità giudiziaria.

Il **comma 2** estende l'obbligo di segreto a tutti i dipendenti di Banca d'Italia. Coerentemente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "TUB"), la disposizione in esame prevede che i dipendenti di Banca d'Italia che, nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, vengano a conoscenza di una notizia di reato, siano tenuti a informare il Direttorio, il quale, in conformità all'articolo 331 del Codice di procedura penale, provvederà a darne notizia all'autorità giudiziaria. Pertanto, la deroga all'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria opera esclusivamente per i dipendenti di Banca d'Italia.

Il **comma 3** estende l'obbligo di segreto anche alla Consob, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai loro dipendenti e ai commissari speciali.

Il **comma 4** estende l'obbligo di segreto anche ai soggetti potenziali acquirenti di una Controparte Centrale in risoluzione, espressamente contattati dalla Banca d'Italia; ai soggetti incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni relative a una procedura di risoluzione; e alla CCP-ponte.

Il **comma 5** prevede che la Banca d'Italia e i soggetti individuati al comma 3, lettere *a*) e *b*), e al comma 4, adottano adeguati assetti organizzativi al fine di rendere effettivo l'obbligo di segreto.

Il **comma 6**, in conformità all'articolo 73, paragrafo 4, lettera *a*), del regolamento (UE) 2021/23, prevede alcune deroghe espresse all'obbligo di segreto nell'ipotesi in cui sia necessario attuare misure di risoluzione. Tuttavia, le deroghe non operano con riferimento ai soggetti elencati all'articolo 73, paragrafo 4, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) 2021/23: commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza; alle corti dei conti dello Stato membro di appartenenza; agli altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza; alle autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento; alle autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza; alle autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario; alle autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e agli ispettori che agiscono per loro conto; alle autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali; alle autorità responsabili per la tutela della



stabilità del sistema finanziario e alle persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

Il **comma 7** dispone che i terzi destinatari di informazioni ai sensi del comma 6, siano comunque tenuti al rispetto dell'obbligo di segreto.

L'**articolo 7 (Collaborazione fra autorità)** prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione visto come una declinazione del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Il **comma 1** impone alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria.

Il **comma 2** prevede che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia.

L'**articolo 8 (Piani di risoluzione)** detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento *ex ante* elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, l'Autorità di risoluzione della CCP elabora un piano di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente – ai sensi del regolamento (UE) 648/2012 - e coordinandosi con il Collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/23.

Il **comma 1** dispone che il piano di risoluzione viene riesaminato, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, anche dopo l'esercizio di un'azione di risoluzione.

Il **comma 2** impone alle Controparti Centrali di conservare copia dei contratti finanziari di cui sono parti e di metterli a disposizione della Banca d'Italia. Tale obbligo è strumentale e necessario alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di risoluzione.

L'**articolo 9 (Valutazioni del soggetto indipendente)** prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che i commissari straordinari possano essere nominati quali esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di una Controparte Centrale soggetta a risoluzione.

Pertanto, previa decisione in tal senso dell'autorità di risoluzione i due ruoli di esperto indipendente e commissario straordinario possono coincidere in capo al medesimo soggetto.

Il **comma 2** dispone che le indennità spettanti agli esperti indipendenti sono stabilite dalla Banca d'Italia e il relativo credito è munito di privilegio.

Il **comma 3** precisa l'applicabilità della disposizione normativa anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.



L'**articolo 10 (Accertamento dei presupposti)** prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione - o di sua iniziativa, sentita la Consob oppure su proposta della Consob stessa.

L'**articolo 11 (Avvio della risoluzione)** disciplina l'iter amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione. Nello specifico, il provvedimento della Banca d'Italia deve contenere: *a)* l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione e *b)* il programma di risoluzione. Circa il programma di risoluzione, questo elenca gli strumenti di risoluzione (di cui al Titolo V, Capo III, del regolamento (UE) 2021/23 e agli articoli da 15 a 17 del presente decreto che concernono: la svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite; la vendita dell'attività d'impresa; la CCP-ponte che l'Autorità intende adottare. Qualora l'Autorità di risoluzione adotti gli strumenti di cui agli articoli 30 (riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti) e 31 (ulteriori obblighi di contribuzione in capo al partecipante diretto - non inadempiente – commisurati ai contributi versati al fondo di garanzia della CCP) del regolamento (UE) 2021/23 è prevista l'obbligatoria indicazione del rispettivo ammontare. Il programma indica, altresì, il periodo di tempo entro cui si dispiegano gli effetti dell'esercizio dei poteri sospensivi riferiti agli articoli da 55 a 57 del regolamento (UE) 2021/23. Inoltre, l'eventuale permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza deve essere prevista dal programma. Infine, nel caso di ricorso allo strumento della CCP-ponte sono indicati: i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte; le modalità di costituzione della CCP-ponte; le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale della CCP in risoluzione.

Il **comma 2** esplicita come l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento che dispone l'apertura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 3** dispone che il programma di risoluzione possa essere modificato dalla Banca d'Italia, ma tale provvedimento deve essere approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le valutazioni definitive, ovvero quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e compiute da un soggetto indipendente, non possano di per sé solamente essere motivo di modifica del programma di risoluzione.

L'esigenza di modificare il programma di risoluzione potrebbe sorgere, tra le altre cose, in ragione del concreto atteggiarsi della crisi, pertanto, la norma garantisce la necessaria flessibilità per l'autorità di risoluzione di valutare l'opportunità di apportare modifiche allo stesso in ragione del perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Tale valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell'autorità di risoluzione e, più in generale, si pone in coerenza con l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 che richiede all'Autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione tenendo presenti tutti gli obiettivi della risoluzione, che vanno adeguatamente bilanciati secondo "la natura e le circostanze del caso" e quindi, secondo un approccio concreto che tenga conto delle



caratteristiche e dell'evoluzione della crisi. La scelta è, altresì, in linea con quella operata dal legislatore per le crisi bancarie nel citato decreto legislativo n. 180 del 2015.

Il **comma 4** prevede che al procedimento di apertura della risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, è basata sull'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge delega, che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie. Mentre, da un punto di vista della *ratio legis*, la predetta esenzione è giustificata dalla necessità sia di garantire una notevole speditezza della procedura di risoluzione al fine di ridurre gli eventuali effetti sistemici negativi, sia dalla circostanza che il numero di soggetti portatori di interessi partecipativi è potenzialmente molto elevato e quindi, il loro eventuale coinvolgimento potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'azione di risoluzione.

Il presente comma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge di delegazione europea 2021.

L'**articolo 12 (Dichiarazione dello stato di insolvenza)** prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale.

La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), numero 7), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, o laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.

Il **comma 2** prevede che il Tribunale nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione compia la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione.

Il **comma 3** prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia. Si prevede la non esperibilità delle azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di garantire una disciplina omogenea a quella prevista dall'articolo 36, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Per quanto concerne gli effetti nei confronti dei creditori, prevede che la data di avvio della risoluzione costituisce quella da cui effettuare il computo dei termini per l'esercizio di talune azioni previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 13 (Attuazione del programma di risoluzione)** disciplina l'attuazione del programma di risoluzione. Il programma di risoluzione è il programma elaborato dall'autorità di risoluzione contenente la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** dispone che la Banca d'Italia attua il programma di risoluzione o attraverso commissari speciali, ai sensi della lettera a), o attraverso atti che tengono luogo dei corrispondenti atti degli organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, ai sensi della lettera b), oppure, infine, attraverso provvedimenti specifici rivolti alla



Controparte Centrale, ovvero provvedimenti di carattere particolare diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), che possono avere anche carattere individuale.

Il **comma 2** prevede che al procedimento di attuazione della risoluzione all'attuazione del programma di risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, discende dall'articolo 7, comma 2, lettera *n*), della legge delega che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie. Da un punto di vista della *ratio legis*, la predetta esenzione è invece giustificata dalla necessità, sia di garantire la speditezza e l'efficienza della procedura di risoluzione al fine di ridurre gli eventuali effetti sistemici negativi, sia dalla circostanza che il numero di soggetti portatori di interessi partecipativi è potenzialmente molto elevato e quindi, il loro eventuale coinvolgimento potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'azione di risoluzione. Si evidenzia, inoltre, che analoga norma è contenuta nell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il **comma 3** impone che gli atti di risoluzione siano sottoposti agli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

Il **comma 4** prevede che con l'insediamento dei commissari speciali o con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di atti facenti luogo quelli dell'organo amministrativo della Controparte Centrale comporti la sospensione dei diritti di voto assembleari e la decadenza dell'organo amministrativo e di controllo e dell'alta dirigenza.

Il **comma 5** prevede che gli atti posti in essere durante una procedura di risoluzione non sono soggetti ad azione revocatoria.

Il **comma 6** stabilisce che la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità o quella spettante ai creditori nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Controparte Centrale spetta ai commissari speciali oppure, in loro assenza, alla Banca d'Italia.

Il **comma 7** dispone che la rappresentanza legale della Controparte Centrale sottoposta a risoluzione spetti, di regola, ai commissari speciali.

Il **comma 8** impone ai commissari speciali di essere dotati di particolari competenze, dispone la pubblicazione su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia del loro provvedimento di nomina e li qualifica quali pubblici ufficiali.

Il **comma 9** stabilisce che ai commissari speciali si applichino la disciplina dei commissari liquidatori di cui agli articoli 81, commi 1-*ter*, 2 e 3, 84, commi 3, 4, 6 e 7, e 85 del TUB.

Il **comma 10** dispone che la Banca d'Italia con il provvedimento di nomina dispone la durata dell'incarico dei commissari speciali. Inoltre, prevede che lo stesso incarico possa essere prorogato.

Il **comma 11** prevede la nomina di un comitato di sorveglianza, la cui disciplina è retta dagli articoli 81 commi 1-*ter*, 2 e 3, e 84 del TUB.

Il **comma 12** stabilisce che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono stabilite da Banca d'Italia.

Il **comma 13** prevede che i crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono assistiti da privilegio generale e, in caso di apertura di procedura concorsuale, da prededuzione.



L'articolo 14 (*Chiusura della risoluzione*) disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che la chiusura della risoluzione sia disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti.

Il **comma 2** impone che il provvedimento che dichiara la chiusura di una procedura di risoluzione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito della Banca d'Italia.

Il **comma 3** dispone che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive saranno sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 15 (*Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite*) prevede l'applicazione del *bail in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti Centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari -mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa.

L'istituto, con gli adattamenti del caso, ripropone quanto già previsto dagli articoli 52, 55 e 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il **comma 1** stabilisce che in caso di *bail in* non trovano applicazione gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF, e gli articoli 2443, primo e secondo comma; 2438, primo comma, e 2441 del Codice civile.

Il **comma 2** regola le modalità di attuazione della svalutazione e della conversione. In particolare, è prevista un'attuazione dello strumento:

a) uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40), del regolamento (UE) 2021/23 o delle passività non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale, sottoposta a risoluzione, fosse stata liquidata nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa;

c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti;

d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza.



Il **comma 3** si preoccupa di estendere l'applicabilità dello strumento della svalutazione e della conversione anche in caso di titoli di debito convertiti in azioni.

Il **comma 4** prevede la possibilità per la Banca d'Italia di applicare, in caso di conversione, tassi di conversioni diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile, in modo tale che il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine sia maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

Il **comma 5** dispone, che salvo patto contrario, lo strumento della conversione e svalutazione non pregiudica i diritti spettanti al creditore nei confronti dei debitori in solido.

Il **comma 6** precisa che gli adempimenti procedurali e amministrativi connessi all'attuazione della svalutazione e della conversione sono eseguiti, se necessario, anche dalla stessa Banca d'Italia.

L'**articolo 16 (Strumento della vendita dell'attività di impresa)** conferisce il poter alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.

L'**articolo 17 (Strumento della CCP-ponte)** disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario.

Il **comma 1** disciplina la costituzione di una CCP-ponte, conferendo alla Banca d'Italia il potere di prevederne la costituzione e di adottarne lo statuto e l'atto costitutivo.

Il **comma 2** disciplina la possibile applicazione dello strumento della CCP-ponte con lo strumento della svalutazione e conversione.

L'**articolo 18 (Disposizioni comuni alle cessioni)** prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il **comma 1** dispone regole particolari qualora oggetto di cessione siano i crediti, i contratti e le passività.

Segnatamente, nel caso dei crediti, è prevista l'applicazione dell'articolo 58, comma 3, del TUB, ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Per i contratti, prevede che il contraente ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente e, inoltre, non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma (che prevede che la sostituzione è efficace nei confronti del ceduto solo se gli è stata notificata o se questi l'ha



accettata), 1408, secondo comma (che prevede la possibilità per il ceduto di non liberare il cedente a maggior garanzia del proprio credito – c.d. cessione *pro solvendo* – e, in tal caso, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte) e 2558, secondo comma, del Codice civile (ai sensi del quale, in tema di successione dei contratti, il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante).

Infine, per le passività afferma che il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273 (in tema di accollo), 2112 (disciplinante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda), 2558 (in tema di successione dei contratti) e 2560 (contenente la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta) del Codice civile.

Il **comma 2** disciplina le forme di pubblicità delle cessioni di elementi attivi e passivi.

Il **comma 3** permette la possibilità che la cessione possa avvenire a seguito di trattative su base individuale.

Il **comma 4** stabilisce che la cessione ha efficacia solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia, prevede, inoltre, che non siano applicabili gli obblighi di pubblicità sanciti dalla disciplina civilistica, facendo, comunque, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del TUF, ai sensi del quale coloro che partecipano in un'emittente azionaria quotata avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale (o al cinque per cento se l'emittente è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob.

L'**articolo 19 (Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione)** si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi *extra* UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che le Controparti Centrali inseriscano una clausola nei contratti con soggetti terzi o retti dalla legge di un Paese terzo, in forza della quale venga riconosciuta l'efficacia delle misure e dei provvedimenti di risoluzione.

Il **comma 2** dispone che l'obbligo di cui al comma 1 sia applicabile solamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il **comma 3** dispone che se con il Paese terzo sussistono trattati internazionali che obblighino tale Paese a riconoscere gli effetti di una procedura di risoluzione l'obbligo di cui al primo comma non si applichi.

Il **comma 4** prevede che, qualora l'inserimento di una clausola sul riconoscimento degli effetti di una risoluzione non sia possibile per ragioni relative all'ordinamento giuridico applicabile o per altri motivi, la Controparte Centrale notifica tale evento alla Banca d'Italia con l'effetto che dalla ricezione della notifica si considera sospeso l'obbligo di inserire una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione.

Il **comma 5** disciplina le azioni che la Banca d'Italia può intraprendere in caso di impossibilità di inserire in un contratto una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione.



Il **comma 6** precisa che l'eventuale mancanza in un contratto di una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione, o la sua eventuale inefficacia, non è ostativa all'esercizio dei poteri e degli strumenti di risoluzione da parte della Banca d'Italia.

L'**articolo 20** (*Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione*) precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza.

L'**articolo 21** (*Pubblicità*) disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza.

Il **comma 1** impone alla Banca d'Italia la pubblicazione dei provvedimenti a carattere generale emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

Il **comma 2** dispone che il provvedimento di apertura di una risoluzione sia pubblicato per estratto: in Gazzetta Ufficiale; su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia e della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 in materia di obblighi procedurali e di comunicazione da parte delle Autorità di risoluzione nazionali.

Il **comma 3** richiamando l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 stabilisce il principio secondo cui gli oneri di notifica e comunicazione devono essere effettuati tempestivamente e, comunque, secondo tempistiche tali da non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. Inoltre, la Banca d'Italia è autorizzata a disporre forme integrative di pubblicità.

L'**articolo 22** (*Tutela giurisdizionale*) contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo.

Il **comma 2** modifica il codice del processo amministrativo al fine di ricomprendere il giudizio di cui al comma 1 nell'ambito di applicazione delle norme acceleratorie di seguito indicate: l'articolo 119 del c.p.a. (Rito abbreviato comune a determinate materie); l'articolo 133 del c.p.a. (Materie di giurisdizione esclusiva) e l'articolo 135 del c.p.a. (Competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo del Lazio-sede di Roma).



Il **comma 3** dispone che nelle controversie di cui al primo comma non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il **comma 4** dispone che il G.A. nei giudizi impugnatori avverso un provvedimento di risoluzione non possa disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Tale opzione, mutuando analoga scelta contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è dovuta dalla necessità di garantire una maggiore speditezza del processo, in modo da ridurre il margine di incertezza sui provvedimenti emessi dall'autorità di risoluzione.

Il **comma 5** stabilisce che i giudizi pendenti nei quali sia parte una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione possono essere sospesi su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione.

L'**articolo 23 (Deroghe)** prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative.

Il **comma 1** prevede che alle Controparti Centrali in stato di risoluzione non si applichino alcune norme. In particolare, dispone che non si applichino gli articoli 2343 primo, secondo e terzo comma, 2365, 2376, 2436, 2437-*sexies*, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonché le Sezioni II e III, del Capo X, del Titolo V, del Libro V (relativo alla disciplina delle operazioni straordinarie in materia societaria), del Codice civile.

Il **comma 2** prevede che in caso di fusione o scissione di una Controparte Centrale in risoluzione tale operazione venga disposta dall'Autorità di risoluzione o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale e ne disciplina i relativi adempimenti pubblicitari.

Il **comma 3** prevede che alle società quotate su mercati regolamentati dell'Unione europea soggette a conversione o riduzione delle partecipazioni e alle Controparti centrali ponte non si applichino gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del Codice civile, gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le sezioni II-*ter* e III, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV, del TUF.

Il **comma 4** include una specifica disciplina delle comunicazioni al pubblico *ex* articolo 114 del TUF in caso di risoluzione della Controparte Centrale.

Il **comma 5** dispone che non sussiste l'obbligo di offerta pubblica di acquisto per i soggetti le cui partecipazioni siano state oggetto di svalutazione o conversione a seguito di risoluzione.

Il **comma 6** prevede che in caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia dei contratti di garanzia finanziaria non si applichino alcune disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

Il **comma 7** prevede che alle Controparti Centrali in risoluzione non si applichi il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, che attua la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'**articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)** contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli



amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *m*), numero 8), della legge di delegazione europea 2021.

L'articolo si compone di un unico comma e contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La lettera *a*) prevede che la sentenza che accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sia comunicata all'autorità competente per l'eventuale successivo avvio della procedura di gestione della crisi più appropriata, che può consistere, a seconda dei casi, nella liquidazione coatta amministrativa o nella risoluzione.

La lettera *b*) estende ai commissari straordinari e ai commissari speciali e alle persone che li coadiuvano nelle procedure le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *m*), numero 8).

La lettera *c*) include i commissari straordinari e i commissari speciali tra i soggetti che possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati previsti dal Titolo IX, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'articolo 25 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che si compone di un unico comma, contiene le modifiche al Tuf ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23.

La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *d*), *e*), *m*), numeri 1, 4, 5, 6, *n*) e *o*) della legge di delegazione europea 2021.

La lettera *a*) prevede una modifica all'articolo 79-*quinqies*, comma 1, volta a inserire l'articolo 79 *novies*.1, che, contestualmente, si introduce, tra le disposizioni che regolano il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

La lettera *b*) introduce modifiche all'articolo 79-*sexies* al fine di tener conto delle novità normative nell'ambito del vigente riparto di competenze tra le suddette autorità. In particolare, interviene sul comma 5, con la finalità di determinare il riparto di competenze anche con riferimento alla nuova disciplina relativa alle restrizioni temporanee, introdotta dal regolamento (UE) 2021/23 nel regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, modifica il comma 13, prevedendo che il protocollo d'intesa che disciplina la cooperazione tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito della vigilanza sulle controparti centrali stabilite in Italia sia esteso anche, in via generale, all'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23.

La lettera *c*) prevede l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-*novies*.1) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23. Nello specifico, tale nuovo articolo prevede quanto segue.

Il comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto specificamente previsto in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e dai commi successivi, vale il riparto di competenze in via generale sancito dall'articolo 79-*sexies*, comma 3, primo periodo, del



TUF per cui la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori.

Il comma 2, per ragioni di efficienza operativa, conferisce alla sola Banca d'Italia l'adempimento degli obblighi informativi e di notifica di cui al regolamento (UE) 2021/23.

I commi 3, 4 e 5 definiscono in concreto il riparto delle nuove funzioni introdotte dal citato regolamento. Il criterio adottato prevede che la Banca d'Italia agisca, sentita la Consob, in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza (ad es. quando siano state attivate misure di risanamento di una controparte centrale); nell'ipotesi di adozione di misure di intervento precoce, la Banca d'Italia può agire sentita la Consob o su proposta di quest'ultima. La Banca d'Italia svolge invece d'intesa con la Consob i nuovi compiti che non presuppongono situazioni di particolare urgenza (ad es. la valutazione del piano di risanamento).

Il comma 6 riconosce alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di normazione secondaria, ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23.

Altresì, viene introdotto un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (*cf.*, rispettivamente, articoli 79-novies.2, 79-novies.3 e 79-novies.4).

La lettera *d*) introduce modifiche all'articolo 193-*quater* per disporre l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal TUF in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/23. Prevede, in particolare, l'introduzione di una sanzione pecuniaria per tali violazioni il cui importo, per le persone giuridiche, si colloca tra un minimo edittale di euro 30.000 e un massimo pari al dieci per cento del fatturato; mentre, per le persone fisiche, tra un minimo edittale di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni. La sanzione può essere elevata a determinate condizioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto.

La lettera *e*) modifica l'articolo 194-*quater*, in materia di ordine di porre termine alle violazioni, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23.

La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 194-*septies*, in materia di dichiarazione pubblica, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23.

L'**articolo 26 (Disposizioni penali)** contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *i*) e *l*), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** prevede una modifica dell'articolo 2368 del Codice civile nel senso di equiparare alle funzioni di vigilanza anche le funzioni di risoluzione.

Il **comma 2** prevede che le violazioni del segreto nell'ambito delle procedure per il risanamento e la risoluzione delle CCP di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 siano punite a norma dell'articolo 622 del



Codice penale se commesse da chi non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è prevista la procedibilità d'ufficio.

Laddove, invece, la condotta sia posta in essere da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale troverà applicazione l'articolo 326 Codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

L'articolo 27 (*Clausola di invarianza finanziaria*), in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 3, della legge di delegazione, reca la clausola di invarianza finanziaria, atteso che trattasi di disposizioni di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Il decreto in esame consiste in un intervento di tipo ordinamentale, necessario a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

L'articolo in questione introduce nuove disposizioni normative ed apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al codice civile e al codice penale.

L'articolo è conforme sia ai principi e criteri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sia ai principi e criteri direttivi specificamente enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23.

Le Autorità nazionali (Consob e Banca d'Italia) che, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento in esame procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, il riparto e lo svolgimento di funzioni tra la Banca d'Italia e la Consob avverranno sulla base di quanto già previsto a livella nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce alla prima la tutela della stabilità ed alla seconda le prerogative in materia di salvaguardia della trasparenza e della correttezza delle condotte. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria. Analogamente la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute ad essa dai soggetti vigilati.

Dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte o modificate.

L'**articolo 1 (Definizioni)** contiene l'elenco delle definizioni applicabili al presente decreto legislativo.



Si è ritenuto opportuno redigere una serie di definizioni in parte autonome, piuttosto che ricorrere alla tecnica legislativa del richiamo integrale ad altra normativa nazionale o europea, in quanto si vuole rendere il provvedimento autosufficiente e di più facile interpretazione.

Il **comma 1** contiene l'elenco delle definizioni applicabili al decreto legislativo

Il **comma 2** prevede un rinvio alle norme del Testo unico della finanza, in quanto compatibili, al fine di avere una norma di chiusura dell'intero sistema.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2 (Ambito di applicazione)** dispone, al **comma 1**, che il presente decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia.

Il **comma 2** dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3 (Autorità di risoluzione)** disciplina le competenze di Banca d'Italia, designandola quale autorità unica di risoluzione. L'autorità di risoluzione è l'autorità incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una Controparte Centrale.

Il **comma 1** designa Banca d'Italia quale autorità unica di risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23.

Il **comma 2** dispone che Banca d'Italia possa emanare normativa di rango secondario e sia tenuta ad applicare le norme tecniche emanate dalla Commissione e dall'ESMA.

Il **comma 3** dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 3 attua i criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a*), *e*), *p*), *g*) e *n*), della legge di delegazione europea 2021.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4 (Ministero dell'economia e delle finanze)** disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente. Il regolamento (UE) 2021/23 prevede che sia sempre indicato un Ministero competente che, tra le altre funzioni, concorra all'apertura di una procedura di risoluzione insieme all'autorità di risoluzione.



La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** designa il Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23.

Si è deciso di dare attuazione unicamente al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), della legge di delegazione europea 2021, in quanto l'avvio della risoluzione è l'unico caso in cui è necessario l'intervento ministeriale. Invece, per quanto concerne il contenuto dei criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numeri 1) e 2), si è ritenuto di non dover procedere a una declinazione dei predetti criteri nello schema di decreto legislativo in esame, poiché riproducono il contenuto della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23 dotata, di per sé, di efficacia diretta e pertanto, non necessita di recepimento.

In ogni caso, si evidenzia come lo stesso articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23, faccia salvo il caso di diversa disposizione del diritto nazionale.

Il **comma 2** dispone che Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le misure per garantire lo scambio di informazioni, in modo da assicurare l'efficienza della procedura di risoluzione.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5 (Responsabilità)** disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge di delegazione europea 2021. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave.

Il **comma 1** estende il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-*ponte* e i componenti dei suoi organi.

Il riferimento generale all'*“esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto legislativo, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti”* è idoneo ad includere anche il criterio di delega di cui all'art. 7 comma 2 lettera *f*), n. 2, relativo alle misure di intervento precoce e relativi organi.

Il **comma 2** limita la responsabilità civile degli esperti ai soli casi di dolo o colpa grave, in attuazione del criterio di delega previsto all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), numero 1), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 3** dispone che la responsabilità degli organi amministrativi delle Controparti Centrali derivante dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 comma 1, lettera *c*) sia limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), della legge di delegazione europea 2021.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza



competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6 (Segreto)** disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione. Si è ritenuto opportuno redigere una norma autonoma, senza effettuare rimandi a quanto contenuto nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, pur riprendendone il contenuto.

Il **comma 1** dispone che tutte le informazioni entrate in possesso di Banca d'Italia a seguito di una procedura di risoluzione sono coperte dal segreto anche nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, ma non nei confronti dell'Autorità giudiziaria.

Il **comma 2** estende l'obbligo di segreto a tutti i dipendenti di Banca d'Italia.

Il **comma 3** estende l'obbligo di segreto anche alla Consob, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai loro dipendenti e ai commissari speciali.

Il **comma 4** estende l'obbligo di segreto anche ai soggetti potenziali acquirenti di una Controparte Centrale in risoluzione, espressamente contattati dalla Banca d'Italia; ai soggetti incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni relative a una procedura di risoluzione; e alla CCP-ponte.

Il **comma 5** prevede che la Banca d'Italia e i soggetti individuati al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e al comma 4, adottano adeguati assetti organizzativi al fine di rendere effettivo l'obbligo di segreto.

Il **comma 6** prevede alcune deroghe espresse all'obbligo di segreto quando sia necessario attuare misure di risoluzione.

Il **comma 7** dispone che i terzi destinatari di informazioni ai sensi del comma 6 siano comunque tenuti al rispetto dell'obbligo di segreto.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7 (Collaborazione fra autorità)** prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione visto come una declinazione del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Il **comma 1** impone alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria.

Il **comma 2** prevede che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8 (Piani di risoluzione)** detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento *ex ante* elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, l'Autorità di risoluzione della CCP elabora un piano



di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente – ai sensi del regolamento (UE) 648/2012 - e coordinandosi con il Collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/23.

Il **comma 1** dispone che il piano di risoluzione viene riesaminato, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, anche dopo l'esercizio di un'azione di risoluzione.

Il **comma 2** impone alle Controparti Centrali di conservare copia dei contratti finanziari di cui sono parti e di metterli a disposizione della Banca d'Italia.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 9 (Valutazioni del soggetto indipendente)** prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che i commissari straordinari possano essere nominati quali esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di una Controparte Centrale soggetta a risoluzione.

Il **comma 2** dispone che le indennità spettanti agli esperti indipendenti sono stabilite dalla Banca d'Italia e il relativo credito è munito di privilegio.

Il **comma 3** precisa l'applicabilità della disposizione normativa anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 10 (Accertamento dei presupposti)** prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione - o di sua iniziativa, sentita la Consob oppure su proposta della Consob stessa.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11 (Avvio della risoluzione)** disciplina l'iter amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione. Nello specifico, il provvedimento della Banca d'Italia deve contenere: *a)* l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione e *b)* il programma di risoluzione. Circa il programma di risoluzione, questo elenca gli strumenti di risoluzione (di cui al Titolo V, Capo III, del regolamento (UE) 2021/23 e agli articoli da 15 a 17 del presente decreto che concernono: la svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite; la vendita dell'attività d'impresa; la CCP-ponte che l'Autorità intende adottare.



Qualora l'Autorità di risoluzione adotti gli strumenti di cui agli articoli 30 (riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti) e 31 (ulteriori obblighi di contribuzione in capo al partecipante diretto - non inadempiente – commisurati ai contributi versati al fondo di garanzia della CCP) del regolamento (UE) 2021/23 è prevista l'obbligatoria indicazione del rispettivo ammontare. Il programma indica, altresì, il periodo di tempo entro cui si dispiegano gli effetti dell'esercizio dei poteri sospensivi riferiti agli articoli da 55 a 57 del regolamento (UE) 2021/23. Inoltre, l'eventuale permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza deve essere prevista dal programma. Infine, nel caso di ricorso allo strumento della CCP-ponte sono indicati: i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte; le modalità di costituzione della CCP-ponte; le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale della CCP in risoluzione.

Il **comma 2** esplicita come l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento che dispone l'apertura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 3** dispone che il programma di risoluzione possa essere modificato dalla Banca d'Italia, ma tale provvedimento deve essere approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le valutazioni definitive, ovvero quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e compiute da un soggetto indipendente, non possano di per sé solamente essere motivo di modifica del programma di risoluzione.

Il **comma 4** prevede che al procedimento di apertura della risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, è basata sull'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge delega, che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie.

Il presente comma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge di delegazione europea 2021.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 12 (Dichiarazione dello stato di insolvenza)** prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale.

La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), numero 7), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, o laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.

Il **comma 2** prevede che il Tribunale nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione compia la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione.

Il **comma 3** prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia. Si prevede la non esperibilità delle azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di garantire una disciplina omogenea a quella prevista dall'articolo 36, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.



Per quanto concerne gli effetti nei confronti dei creditori, prevede che la data di avvio della risoluzione costituisce quella da cui effettuare il computo dei termini per l'esercizio di talune azioni previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 (*Attuazione del programma di risoluzione*) disciplina l'attuazione del programma di risoluzione. Il programma di risoluzione è il programma elaborato dall'autorità di risoluzione contenente la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** dispone che la Banca d'Italia attua il programma di risoluzione o attraverso commissari speciali, ai sensi della lettera a), o attraverso atti che tengono luogo dei corrispondenti atti degli organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, ai sensi della lettera b), oppure, infine, attraverso provvedimenti specifici rivolti alla Controparte Centrale, ovvero provvedimenti di carattere particolare diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che possono avere anche carattere individuale.

Il **comma 2** prevede che al procedimento di attuazione della risoluzione all'attuazione del programma di risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, discende dall'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge delega che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie. Da un punto di vista della *ratio legis*, la predetta esenzione è invece giustificata dalla necessità, sia di garantire la speditezza e l'efficienza della procedura di risoluzione al fine di ridurre gli eventuali effetti sistemici negativi, sia dalla circostanza che il numero di soggetti portatori di interessi partecipativi è potenzialmente molto elevato e quindi, il loro eventuale coinvolgimento potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'azione di risoluzione. Si evidenzia, inoltre, che analoga norma è contenuta nell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il **comma 3** impone che gli atti di risoluzione siano sottoposti agli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

Il **comma 4** prevede che con l'insediamento dei commissari speciali o con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di atti facenti luogo quelli dell'organo amministrativo della Controparte Centrale comporti la sospensione dei diritti di voto assembleari e la decadenza dell'organo amministrativo e di controllo e dell'alta dirigenza.

Il **comma 5** prevede che gli atti posti in essere durante una procedura di risoluzione non sono soggetti ad azione revocatoria.

Il **comma 6** stabilisce che la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità o quella spettante ai creditori nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Controparte Centrale spetta ai commissari speciali oppure, in loro assenza, alla Banca d'Italia.

Il **comma 7** dispone che la rappresentanza legale della Controparte Centrale sottoposta a risoluzione spetta, di regola, ai commissari speciali.



Il **comma 8** impone ai commissari speciali di essere dotati di particolari competenze, dispone la pubblicazione su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia del loro provvedimento di nomina e li qualifica quali pubblici ufficiali.

Il **comma 9** stabilisce che ai commissari speciali si applichino la disciplina dei commissari liquidatori di cui agli articoli 81, commi 1-*ter*, 2 e 3, 84, commi 3, 4, 6 e 7, e 85 del TUB.

Il **comma 10** dispone che la Banca d'Italia con il provvedimento di nomina dispone la durata dell'incarico dei commissari speciali. Inoltre, prevede che lo stesso incarico possa essere prorogato.

Il **comma 11** prevede la nomina di un comitato di sorveglianza, la cui disciplina è retta dagli articoli 81 commi 1-*ter*, 2 e 3, e 84 del TUB.

Il **comma 12** stabilisce che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono stabilite da Banca d'Italia.

Il **comma 13** prevede che i crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono assistiti da privilegio generale e, in caso di apertura di procedura concorsuale, da prededuzione.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 14 (Chiusura della risoluzione)** disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che la chiusura della risoluzione sia disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti.

Il **comma 2** impone che il provvedimento che dichiara la chiusura di una procedura di risoluzione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito della Banca d'Italia.

Il **comma 3** dispone che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive saranno sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15 (Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite)** prevede l'applicazione del *bail in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti Centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari -mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa.

L'istituto, con gli adattamenti del caso, ripropone quanto già previsto dagli articoli 52, 55 e 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il **comma 1** stabilisce che in caso di *bail in* non trovano applicazione gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF, e gli articoli 2443, primo e secondo comma; 2438, primo comma, e 2441 del Codice civile.



Il **comma 2** regola le modalità di attuazione della svalutazione e della conversione. In particolare, è prevista un'attuazione dello strumento:

a) uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40), del regolamento (UE) 2021/23 o delle passività non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale, sottoposta a risoluzione, fosse stata liquidata nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa;

c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti;

d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza.

Il **comma 3** si preoccupa di estendere l'applicabilità dello strumento della svalutazione e della conversione anche in caso di titoli di debito convertiti in azioni.

Il **comma 4** prevede la possibilità per la Banca d'Italia di applicare, in caso di conversione, tassi di conversioni diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile, in modo tale che il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine sia maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

Il **comma 5** dispone, che salvo patto contrario, lo strumento della conversione e svalutazione non pregiudica i diritti spettanti al creditore nei confronti dei debitori in solido.

Il **comma 6** precisa che gli adempimenti procedurali e amministrativi connessi all'attuazione della svalutazione e della conversione sono eseguiti, se necessario, anche dalla stessa Banca d'Italia.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 16 (Strumento della vendita dell'attività di impresa)** conferisce il poter alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'**articolo 17 (Strumento della CCP-ponte)** disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario.

Il **comma 1** disciplina la costituzione di una CCP-ponte, conferendo alla Banca d'Italia il potere di prevederne la costituzione e di adottarne lo statuto e l'atto costitutivo.

Il **comma 2** disciplina la possibile applicazione dello strumento della CCP-ponte con lo strumento della svalutazione e conversione.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 18 (Disposizioni comuni alle cessioni)** prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il **comma 1** dispone regole particolari qualora oggetto di cessione siano i crediti, i contratti e le passività.

Segnatamente, nel caso dei crediti, è prevista l'applicazione dell'articolo 58, comma 3, del TUB, ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Per i contratti, prevede che il contraente ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente e, inoltre, non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma (che prevede che la sostituzione è efficace nei confronti del ceduto solo se gli è stata notificata o se questi l'ha accettata), 1408, secondo comma (che prevede la possibilità per il ceduto di non liberare il cedente a maggior garanzia del proprio credito – c.d. cessione *pro solvendo* – e, in tal caso, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte) e 2558, secondo comma, del Codice civile (ai sensi del quale, in tema di successione dei contratti, il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante).

Infine, per le passività afferma che il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273 (in tema di accollo), 2112 (disciplinante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda), 2558 (in tema di successione dei contratti) e 2560 (contenente la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta) del Codice civile.

Il **comma 2** disciplina le forme di pubblicità delle cessioni di elementi attivi e passivi.

Il **comma 3** permette la possibilità che la cessione possa avvenire a seguito di trattative su base individuale.

Il **comma 4** stabilisce che la cessione ha efficacia solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia, prevede, inoltre, che non siano applicabili gli obblighi di pubblicità sanciti dalla disciplina civilistica, facendo, comunque, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del TUF, ai sensi del quale coloro che partecipano in un'emittente azionaria quotata avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura



superiore al tre per cento del capitale (o al cinque per cento se l'emittente è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 19 (Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione)** si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi *extra* UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** prevede che le Controparti Centrali inseriscano una clausola nei contratti con soggetti terzi o retti dalla legge di un Paese terzo, in forza della quale venga riconosciuta l'efficacia delle misure e dei provvedimenti di risoluzione.

Il **comma 2** dispone che l'obbligo di cui al comma 1 sia applicabile solamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il **comma 3** dispone che se con il Paese terzo sussistono trattati internazionali che obblighino tale Paese a riconoscere gli effetti di una procedura di risoluzione l'obbligo di cui al primo comma non si applichi.

Il **comma 4** prevede che, qualora l'inserimento di una clausola sul riconoscimento degli effetti di una risoluzione non sia possibile per ragioni relative all'ordinamento giuridico applicabile o per altri motivi, la Controparte Centrale notifica tale evento alla Banca d'Italia con l'effetto che dalla ricezione della notifica si considera sospeso l'obbligo di inserire una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione.

Il **comma 5** disciplina le azioni che la Banca d'Italia può intraprendere in caso di impossibilità di inserire in un contratto una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione.

Il **comma 6** precisa che l'eventuale mancanza in un contratto di una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione, o la sua eventuale inefficacia, non è ostativa all'esercizio dei poteri e degli strumenti di risoluzione da parte della Banca d'Italia.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 20 (Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione)** precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza.



Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 21 (Pubblicità)** disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza.

Il **comma 1** impone alla Banca d'Italia la pubblicazione dei provvedimenti a carattere generale emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

Il **comma 2** dispone che il provvedimento di apertura di una risoluzione sia pubblicato per estratto: in Gazzetta Ufficiale; su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia e della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 in materia di obblighi procedurali e di comunicazione da parte delle Autorità di risoluzione nazionali.

Il **comma 3** richiamando l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 stabilisce il principio secondo cui gli oneri di notifica e comunicazione devono essere effettuati tempestivamente e, comunque, secondo tempistiche tali da non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. Inoltre, la Banca d'Italia è autorizzata a disporre forme integrative di pubblicità.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 22 (Tutela giurisdizionale)** contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione.

Il **comma 1** precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo.

Il **comma 2** modifica il codice del processo amministrativo al fine di ricomprendere il giudizio di cui al comma 1 nell'ambito di applicazione delle norme acceleratorie di seguito indicate: l'articolo 119 del c.p.a. (Rito abbreviato comune a determinate materie); l'articolo 133 del c.p.a. (Materie di giurisdizione esclusiva) e l'articolo 135 del c.p.a. (Competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo del Lazio-sede di Roma).

Il **comma 3** dispone che nelle controversie di cui al primo comma non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il **comma 4** dispone che il G.A. nei giudizi impugnatori avverso un provvedimento di risoluzione non possa disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Tale opzione, mutuando analogo scelta contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è dovuta dalla necessità di garantire una maggiore speditezza del processo, in modo da ridurre il margine di incertezza sui provvedimenti emessi dall'autorità di risoluzione.



Il **comma 5** stabilisce che i giudizi pendenti nei quali sia parte una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione possono essere sospesi su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 23 (Deroghe)** prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative.

Il **comma 1** prevede che alle Controparti Centrali in stato di risoluzione non si applichino alcune norme. In particolare, dispone che non si applichino gli articoli 2343 primo, secondo e terzo comma, 2365, 2376, 2436, 2437-*sexies*, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonché le Sezioni II e III, del Capo X, del Titolo V, del Libro V (relativo alla disciplina delle operazioni straordinarie in materia societaria), del Codice civile.

Il **comma 2** prevede che in caso di fusione o scissione di una Controparte Centrale in risoluzione tale operazione venga disposta dall'Autorità di risoluzione o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale e ne disciplina i relativi adempimenti pubblicitari.

Il **comma 3** prevede che alle società quotate su mercati regolamentati dell'Unione europea soggette a conversione o riduzione delle partecipazioni e alle Controparti centrali ponte non si applichino gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del Codice civile, gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le sezioni II-*ter* e III, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV, del TUF.

Il **comma 4** include una specifica disciplina delle comunicazioni al pubblico *ex* articolo 114 del TUF in caso di risoluzione della Controparte Centrale.

Il **comma 5** dispone che non sussiste l'obbligo di offerta pubblica di acquisto per i soggetti le cui partecipazioni siano state oggetto di svalutazione o conversione a seguito di risoluzione.

Il **comma 6** prevede che in caso di limitazione all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia dei contratti di garanzia finanziaria non si applichino alcune disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

Il **comma 7** prevede che alle Controparti Centrali in risoluzione non si applichi il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, che attua la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)** contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali.



La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *m*), numero 8), della legge di delegazione europea 2021.

L'articolo si compone di un unico comma e contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La lettera *a*) prevede che la sentenza che accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sia comunicata all'autorità competente per l'eventuale successivo avvio della procedura di gestione della crisi più appropriata, che può consistere, a seconda dei casi, nella liquidazione coatta amministrativa o nella risoluzione.

La lettera *b*) estende ai commissari straordinari e ai commissari speciali e alle persone che li coadiuvano nelle procedure le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *m*), numero 8).

La lettera *c*) include i commissari straordinari e i commissari speciali tra i soggetti che possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati previsti dal Titolo IX, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 (*Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*), che si compone di un unico comma, contiene le modifiche al Tuf ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23.

La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *d*), *e*), *m*), numeri 1, 4, 5, 6, *n*) e *o*) della legge di delegazione europea 2021.

La lettera *a*) prevede una modifica all'articolo 79-*quinquies*, comma 1, volta a inserire l'articolo 79 *novies.1*, che, contestualmente, si introduce, tra le disposizioni che regolano il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

La lettera *b*) introduce modifiche all'articolo 79-*sexies* al fine di tener conto delle novità normative nell'ambito del vigente riparto di competenze tra le suddette autorità. In particolare, interviene sul comma 5, con la finalità di determinare il riparto di competenze anche con riferimento alla nuova disciplina relativa alle restrizioni temporanee, introdotta dal regolamento (UE) 2021/23 nel regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, modifica il comma 13, prevedendo che il protocollo d'intesa che disciplina la cooperazione tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito della vigilanza sulle controparti centrali stabilite in Italia sia esteso anche, in via generale, all'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23.

La lettera *c*) prevede l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-*novies.1*) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23. Nello specifico, tale nuovo articolo prevede quanto segue.

Il comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto specificamente previsto in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e dai commi successivi, vale il riparto di competenze in via generale sancito dall'articolo 79-*sexies*, comma 3, primo periodo, del TUF per cui la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori.

Il comma 2, per ragioni di efficienza operativa, conferisce alla sola Banca d'Italia l'adempimento degli obblighi informativi e di notifica di cui al regolamento (UE) 2021/23.



I commi 3, 4 e 5 definiscono in concreto il riparto delle nuove funzioni introdotte dal citato regolamento. Il criterio adottato prevede che la Banca d'Italia agisca, sentita la Consob, in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza (ad es. quando siano state attivate misure di risanamento di una controparte centrale); nell'ipotesi di adozione di misure di intervento precoce, la Banca d'Italia può agire sentita la Consob o su proposta di quest'ultima. La Banca d'Italia svolge invece d'intesa con la Consob i nuovi compiti che non presuppongono situazioni di particolare urgenza (ad es. la valutazione del piano di risanamento).

Il comma 6 riconosce alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di normazione secondaria, ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23.

Altresì, viene introdotto un nuovo Capo II-*bis*, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (*cfr.*, rispettivamente, articoli 79-*novies*.2, 79-*novies*.3 e 79-*novies*.4).

La lettera *d*) introduce modifiche all'articolo 193-*quater* per disporre l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal TUF in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/23. Prevede, in particolare, l'introduzione di una sanzione pecuniaria per tali violazioni il cui importo, per le persone giuridiche, si colloca tra un minimo edittale di euro 30.000 e un massimo pari al dieci per cento del fatturato; mentre, per le persone fisiche, tra un minimo edittale di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni. La sanzione può essere elevata a determinate condizioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto.

La lettera *e*) modifica l'articolo 194-*quater*, in materia di ordine di porre termine alle violazioni, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23.

La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 194-*septies*, in materia di dichiarazione pubblica, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26 (*Disposizioni penali*) contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *i*) e *l*), della legge di delegazione europea 2021.

Il **comma 1** prevede una modifica dell'articolo 2368 del Codice civile nel senso di equiparare alle funzioni di vigilanza anche le funzioni di risoluzione.

Il **comma 2** prevede che le violazioni del segreto nell'ambito delle procedure per il risanamento e la risoluzione delle CCP di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 siano punite a norma dell'articolo 622 del Codice penale se commesse da chi non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è prevista la procedibilità d'ufficio.

Laddove, invece, la condotta sia posta in essere da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale troverà applicazione l'articolo 326 Codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al



regolamento (UE) 2021/23. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 (*Clausola di invarianza finanziaria*): il presente articolo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 3 della legge di delegazione, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (Consob e Banca d'Italia) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/23
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2020
RELATIVO A UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DELLE
CONTROPARTI CENTRALI E RECANTE MODIFICA DEI REGOLAMENTI (UE) N.
1095/2010, (UE) N. 648/2012, (UE) N. 600/2014, (UE) N. 806/2014 E (UE) 2015/2365 E DELLE
DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE E (UE) 2017/1132**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare gli articoli 31 e 32»;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021- e in particolare, l'articolo 7»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/23, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo:

a) «controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale è avviata un'azione di risoluzione;



b) «risoluzione»: l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 del medesimo regolamento (UE) 2021/23;

c) «autorità di risoluzione»: l'autorità designata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;

d) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;

e) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, oppure l'esercizio di uno o più poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE) 2021/23;

g) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonché titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;

h) «commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come nominati ai sensi dell'articolo 79-novies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) «commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23;

l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto;

m) «CCP-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2021/23 e dell'articolo 17 del presente decreto, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione, o le attività, i diritti e le passività di questa con l'obiettivo di mantenerne la continuità delle funzioni essenziali.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.

2. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.



ART. 3

(Autorità di risoluzione)

1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualità di unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia.
2. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); può emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4

(Ministro dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione.
2. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.

ART. 5

(Responsabilità)

1. Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti, nonché gli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte, e i componenti dei suoi organi, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
2. Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
3. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

ART. 6

(Segreto)



1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.

3. Sono altresì coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonché la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 7 del presente decreto;

c) i commissari speciali e i commissari straordinari.

4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attività svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:

a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualità di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;

b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;

c) una CCP-ponte per la gestione delle attività istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi.

5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 2021/23, ove necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:

a) la Banca d'Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;

b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera *a)*, acquisite nell'ambito di attività connesse alla risoluzione.



7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

ART. 7

(Collaborazione fra autorità)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

ART. 8

(Piani di risoluzione)

1. Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 è riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo articolo 12, anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione.

2. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalità da questa stabiliti.

ART. 9

(Valutazioni del soggetto indipendente)

1. I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2021/23 per lo svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento nonché ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento per lo svolgimento della valutazione di cui allo stesso articolo.

2. Le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/23. I crediti per le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Il comma 2 si applica anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.



ART. 10

(Accertamento dei presupposti)

1. Ai fini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2021/23, la controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto dalla Banca d'Italia di propria iniziativa, sentita la Consob, o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 11

(Avvio della risoluzione)

1. Il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione contiene:

- a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
- b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
 - 1) sono individuati gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare;
 - 2) in caso di applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) 2021/23, o dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, è indicato il rispettivo ammontare;
 - 3) se del caso sono indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23;
 - 4) se del caso è disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (UE) 2021/23;
 - 5) se è prevista la costituzione di una CCP-ponte ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, sono indicati:
 - 5.1) i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte;
 - 5.2) le modalità di costituzione della CCP-ponte;
 - 5.3) le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale della CCP-ponte o delle sue attività o passività.

2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia più idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso può essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione.



4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 12

(Dichiarazione dello stato di insolvenza)

1. Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso può essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.

2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione.

3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

ART. 13

(Attuazione del programma di risoluzione)

1. Il programma di risoluzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del presente decreto è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:

a) con atti di uno o più commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del presente decreto, dalla stessa nominati;

b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;

c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi della controparte centrale sottoposta a risoluzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 1, lettera *c*), è stabilita anche in deroga all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.



4. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dal comma 1, lettere *a)* o *b)*, dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:

a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla controparte sottoposta a risoluzione;

b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, salvo che sia diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

5. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.

6. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.

7. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.

8. I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari è pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

9. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-*ter*, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

10. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo può essere prorogato.

11. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-*ter*, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12. Le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivala, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:

a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o alla controparte centrale sottoposta a risoluzione;

b) sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione;



c) sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte.

13. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

ART. 14

(Chiusura della risoluzione)

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.

2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto.

3. In conformità all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attività o passività in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

ART. 15

(Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite)

1. In caso di applicazione dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, all'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:

a) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) gli articoli 2443, primo e secondo comma, 2438, primo comma, e 2441 del codice civile, nonché le disposizioni normative, contrattuali o statutarie che ne possono ostacolare la conversione altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.

2. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, è attuato:



a) in modo uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e, tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40) del regolamento (UE) 2021/23, o delle passività non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale sottoposta a risoluzione fosse stata liquidata nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purché i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione;

d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza.

3. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, è adottato anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, emesse o attribuite in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione.

4. In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia può applicare tassi di conversione diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

5. Salvo patto contrario, in caso di passività oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione è ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione.

6. Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.

ART. 16

(Strumento della vendita dell'attività d'impresa)



1. Ai fini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia può chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti, nel rispetto dell'articolo 73 del medesimo regolamento.

ART. 17

(Strumento della CCP-ponte)

1. Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di società di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché, fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge.

2. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passività congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passività cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.

ART. 18

(Disposizioni comuni alle cessioni)

1. Con riguardo alle cessioni disciplinate dal titolo V, capo III, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/23, se la cessione ha ad oggetto:

- a) crediti, si applica l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma, 1408, secondo comma, e 2558, secondo comma, del codice civile;
- c) passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.

2. Delle cessioni di cui al comma 1 è data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del regolamento (UE) 2021/23, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.

4. La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto,



e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 19

(Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, le controparti centrali includono nei contratti o accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori di partecipazioni ovvero di titoli di debito ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola mediante la quale essi riconoscono l'efficacia degli strumenti e dei poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia sui medesimi contratti o accordi nonché sui relativi diritti, obblighi, attività e passività, e accettano di subirne gli effetti.
2. Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attività e passività di cui al comma 1.
4. Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
5. A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità della controparte centrale. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.

ART. 20

(Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione)

1. L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce di per sé inadempimento di un obbligo contrattuale né stato di insolvenza.



ART. 21

(Pubblicità)

1. La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito *internet* i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23, il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione previsto dall'articolo 11, comma 1, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente decreto sono pubblicati per estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; su apposita sezione del sito *internet* della Banca d'Italia; su quello della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
3. Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 sono effettuate tempestivamente e comunque, senza pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

ART. 22

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *m-octies*) è aggiunta la seguente: «*m-novies*) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
 - b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-septies*) è aggiunta la seguente: «*z-octies*) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
 - c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *q-sexies*) è aggiunta la seguente: «*q-septies*) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.».
3. Nelle presenti controversie non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.
5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione può disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.



ART. 23

(Deroghe)

1. Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-*sexies*, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonché il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile.

2. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, comma 1, n. 33, del regolamento (UE) 2021/23, o di CCP-ponte:

a) l'operazione è disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;

b) entro centottanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.

3. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni, e alla CCP-ponte se ha azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:

a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;

b) gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezioni II-*ter* e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23, nonché in merito al provvedimento che dispone l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 21, comma 2, del presente decreto anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorché non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata.

5. Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-*bis* o 1-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sussiste.

6. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di *netting per close-out* o di *set-off* disposte dall'autorità di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.



7. Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.

ART. 24

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.»

b) all'articolo 343, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.»

c) l'articolo 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 347 – (Costituzione di parte civile) – 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.»

ART. 25

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79-*quinquies*, comma 1, le parole «dai commi seguenti e dall'articolo 79-*sexies*» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi seguenti, dall'articolo 79-*sexies* e dall'articolo 79-*novies*.1»;

b) all'articolo 79-*sexies*:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 79-*octiesdecies*»;

2) al comma 5, le parole: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-*bis*, paragrafi 1 e 2,»;

3) al comma 13, le parole: «e alla gestione delle situazioni di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, più in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23,»;



c) dopo l'articolo 79-*novies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 79-*novies*.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23)

1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformità all'articolo 79-*sexies*, comma 3, primo periodo.

2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonché il nuovo organo di controllo.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:

a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;

b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti, la Banca d'Italia può emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

Capo II-*bis* (Crisi delle controparti centrali)

Art. 79-*novies*.2 (Amministrazione straordinaria)

1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia può altresì disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.



2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilità del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.

Articolo 79-novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:

a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;

b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o più Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.

Articolo 79-novies.4 (Liquidazione ordinaria)

1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.

2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

3. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 2.

4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

5. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorità.

6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.

7. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.

8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.»;

d) all'articolo 193-quater sono apportate le seguenti modificazioni:



1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)»;

2) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: «1-*quater*. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;

3) al comma 2-*bis*, le parole: «1, 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite dalle parole «1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

4) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-*quater*, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.»;

e) all'articolo 194-*quater*, comma 1, la lettera c-*quater*) è sostituita dalla seguente: «c-*quater*) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-*quater*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.»;

f) all'articolo 194-*septies*, comma 1, la lettera e-*ter*) è sostituita dalla seguente: «e-*ter*) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-*quater*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.».

ART. 26

(Disposizioni penali)

1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».



2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.

ART. 27

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012

Norme nazionali di attuazione	Regolamento UE 2021/23 relativo ai quadri di risanamento e risoluzione delle controparti centrali	NOTE
Art. 1		
Art.2		
Art. 3	Art. 3	Delega: articolo 7 Legge 4 agosto 2022, n. 127. – Articolo 7 criterio di delega: articolo 7, comma 2, lettere a), e), p), g) e n)
Art. 4		criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c)
Art. 5	Art. 3	criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g)
Art. 6	Art. 73 (2)	
Art. 7		
Art. 8		
Art. 9		
Art. 10		
Art. 11		criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera n)
Art. 12		criterio di delega: articolo 7, comma 2, lettera m), n. 7
Art. 13		criterio di delega: articolo 7, comma 2, lettera g)
Art. 14		
Art. 15		
Art. 16		
Art. 17		
Art. 18		
Art. 19		
Art. 20		
Art. 21		
Art. 22	Art. 74 (2)	
Art. 23		
Art. 24	Art. 75	criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), n.8
Art. 25	Art. 9,10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 38, 39, 81, 82, 85	criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere d), e), m), nn. 1, 4, 5, 6, n) e o)
Art. 26	Art. 73 (2) Art. 81, 82, 85	criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere i) e l)
Art. 27		clausola di invarianza finanziaria





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821
sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D39/23

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0003706 P-4.20.5
del 12/09/2023



Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 settembre 2023, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (atto Governo 75).

Facendo seguito alla nota in data 8 settembre 2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: schema di Decreto legislativo, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali”.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio Legislativo economia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

Il presente schema di decreto legislativo è, pertanto, volto all'adeguamento della normativa nazionale a talune disposizioni del regolamento in discorso. Tramite il presente intervento, in particolare, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle Controparti Centrali che incorrano in una situazione di crisi.

Il regolamento (UE) 2021/23 si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste all'articolo 97 del regolamento medesimo.

Ciò premesso, il presente intervento normativo si iscrive nel quadro della creazione del mercato unico dell'Unione europea ed è volto a migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari.

Invero, i mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono e maggiori saranno le possibilità di un'allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati economici. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari è, tuttavia, importante predisporre procedure atte a far fronte agli effetti delle turbolenze sui mercati e a garantire che se un ente finanziario o un'infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato versa in difficoltà finanziarie o è sull'orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l'intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell'economia in generale.

Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono agli obblighi derivanti dalle operazioni e richiedono ai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.

Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell'Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa.

L'operatività delle CCP è disciplinata, nell'Unione europea, dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. In particolare, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha imposto alle CCP autorizzate nell'Unione di soddisfare rigorose norme prudenziali,

organizzative e relative alla condotta negli affari ed ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell'ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP.

Nell'ipotesi di gravi difficoltà finanziarie o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria del 2008 è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l'economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. La crisi finanziaria del 2008 ha, dunque, evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolate dagli enti finanziari in dissesto.

Di qui la necessità di realizzare un quadro normativo credibile di risanamento e risoluzione al fine di garantire, per quanto possibile, che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie; mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone, nel contempo, le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza; nonché preservare la stabilità finanziaria ed evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

Questi sono gli obiettivi dell'intervento normativo sovranazionale in esame e, conseguentemente, del presente decreto legislativo di attuazione.

Invero, un quadro di risanamento e risoluzione rafforza ulteriormente la preparazione delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti delle difficoltà finanziarie e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di *stress*. Conferisce, inoltre, alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

I suddetti obiettivi coincidono con l'azione dell'Unione europea volta realizzazione di un mercato unico dei servizi finanziari dell'Unione europea e, altresì, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto utili a configurare un presidio di misure, armonizzate a livello dell'Unione, volto a preservare la generale stabilità nei mercati finanziari e del sistema finanziario a più livelli, sia domestico che transnazionale, capace di evitare effetti di contagio e di assicurare la continuità di funzioni chiave in questo settore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nell'ordinamento interno, la disciplina in materia è contenuta, in normativa primaria, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. In normativa secondaria, la disciplina in materia è contenuta nel provvedimento del 13 agosto 2018 della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e della gestione accentrata.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto previsto regolamento (UE) n. 2021/23, con il presente intervento normativo:

- si interviene sul decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli articoli (i) 297 tramite un richiamo al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative, (ii) 343, comma 3, prevedendo un coordinamento anche con la disciplina di risoluzione degli enti creditizi e, pertanto, sancendo che nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura; (iii) 347, che viene sostituito, prevedendo un coordinamento

anche con la disciplina di risoluzione degli enti creditizi e, pertanto, sancendo che il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale. Inoltre, è previsto che i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale;

- si modificano al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli articoli (i) 79-*quinquies*, tramite un rinvio 79-*sexies*, a sua volta modificato dal provvedimento, ed all'articolo 79-*novies*.1, come introdotto dal provvedimento; (ii) 79-*sexies*, tramite un rinvio al 79-*octiesdecies*, il coordinamento dei riferimenti alle norme applicabili ed una modifica che richiama i, provvedimenti, il piano di risanamento e in generale le attribuzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23; (iii) 193-*quater*, di cui è modificata la rubrica ed al quale sono aggiunti nuovi commi che delimitano l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, e che per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni; prevedono gli opportuni coordinamenti con altre norme modificate e, sempre in ambito sanzionatorio, specificano che nei casi in cui dalla violazione discende un vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa superiore ai limiti massimi previsti dalla norma stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (iv) 194-*quater*, tramite sostituzione del contenuto della lettera c-*quater*) che ora richiama norme del regolamento (UE) n. 648/2012, regolamento (UE) 2015/2365 e regolamento (UE) 2021/23 richiamate a loro volta dall'articolo 193-*quater*, in modo tale che l'ordine di porre termine alle condotte, come disciplinato dal 194-*quater*, trovi applicazione anche per le violazioni riferite al regolamento UE 2021/23; (v) 194-*septies* in materia di dichiarazione pubblica, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento UE 2021/23;
- altresì, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono stati introdotti gli articoli (i) 79-*novies*.1, recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento UE 2021/23 e definendo in concreto il riparto delle nuove funzioni introdotte dal regolamento 2021/23; (ii) 79-*novies*.2 che disciplina l'amministrazione straordinaria, (iii) 79-*novies*.3 che disciplina la liquidazione coatta amministrativa e (iv) 79-*novies*.4 che disciplina la liquidazione ordinaria;
- al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo, sono modificati gli articoli (i) 119, per ricomprendere nel rito abbreviato il giudizio di impugnazione relativo ai provvedimenti di Banca d'Italia quale Autorità di risoluzione, (ii) 133, per sancire a giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, (iii) 135. In materia di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio-sede di Roma;
- al Codice civile l'articolo 2368, al fine di equiparare alle funzioni di vigilanza anche le funzioni di risoluzione;

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza competenti per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora trattate dalla disciplina europea.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il presente intervento normativo si iscrive nel quadro della creazione del mercato unico dell'Unione europea ed è volto a migliorarne il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari.

In particolare, il regolamento (UE) 2021/23 stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCP), così che queste predispongano, per tempo, misure appropriate per gestire difficoltà finanziarie, mantenere operative – anche in caso di crisi - le funzioni essenziali, liquidandone, nel contempo, le altre attività con le procedure ordinarie di insolvenza previste a livello nazionale.

L'obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Il regolamento, quindi, sulla base delle analisi ed evidenze contenute nella valutazione di impatto che ha accompagnato la proposta originaria della Commissione, muove dal presupposto che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili – a livello nazionale - alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di

preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.

L'intervento normativo in esame non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, anzi è volto a realizzare adeguatamente gli obiettivi dell'azione nel quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali, in quanto utili a configurare un presidio di misure, armonizzate a livello dell'Unione, volto a preservare la generale stabilità nei mercati finanziari e del sistema finanziario a più livelli, sia domestico che transnazionale, capace di evitare effetti di contagio e di assicurare la continuità di funzioni chiave in questo settore

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti procedure di infrazioni in relazione al regolamento di cui trattasi.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente decreto legislativo vengono introdotte nuove definizioni normative all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *a*) alla *m*). In particolare, trattasi delle seguenti nozioni: controparte centrale sottoposta a risoluzione (lettera *a*), risoluzione (lettera *b*), autorità di risoluzione (lettera *c*), organo di amministrazione (lettera *d*), alta dirigenza (lettera *e*), azione di risoluzione (lettera *f*), partecipazioni (lettera *g*), commissari straordinari (lettera *h*), commissari speciali (lettera *i*), misura di gestione della crisi (lettera *l*), CCP-ponte (lettera *m*).

Si è ritenuto opportuno redigere tali definizioni in parte autonome, piuttosto che ricorrere alla tecnica legislativa del richiamo integrale ad altra normativa nazionale o europea, in quanto si vuole rendere il provvedimento autosufficiente e di più facile interpretazione. Tali definizioni sono coerenti con quelle in uso.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme di cui: al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articoli 297, comma 5, 343, comma 3, 347); al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (articoli 79-*quinquies*, comma 1, 79-*sexies*, commi 1, 5 e 13, 193-*quater*, 194-*quater*, comma 1, la lettera c)-*quater*, 194-*septies*, comma 1, la lettera e)-*ter*. Altresì, sono stati introdotti i nuovi articoli 79-*novies*.1, 79-*novies*.2, 79-*novies*.3, 79-*novies*.4, 193-*quater*); al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (articoli 119, 133 e 135 dell'allegato I); al Codice civile (2638, comma 3-*bis*) sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il presente decreto legislativo contiene disposizioni abrogative espresse, quale la disposizione di cui all'articolo 26, comma 3.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente. Contiene le seguenti disposizioni derogatorie: articolo 6, comma 6 (laddove è prevista una deroga ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo); articolo 11, comma 2 (laddove è prevista una deroga all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241); articolo 13, comma 2 (laddove è prevista una deroga all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241); articolo 17, comma 1 (laddove è prevista una deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile); 18, comma 1, lettera c) (laddove è prevista una deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile; articolo 23 (articolo rubricato "Deroghe").

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'unica delega aperta è quella contenuta nell'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Successivamente all'entrata in vigore del presente decreto saranno possibili interventi in normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle Autorità di vigilanza.